Si informano i lavoratori che con decreto Legge 127 del 21/09/2021, Consiglio dei Ministri ha approvato l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass).

* ***Il decreto indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per accedere ai luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato*.**
* I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
* Se il lavoratore comunica di non essere in possesso del green pass o se ne risulti privo all’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
* ***È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro contravvenendo all’obbligo di Green Pass.***

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, siamo in attesa delle linee guida del Governo per la omogenea definizione delle modalità organizzative di controllo degli accessi aziendali, che verranno diffuse ai lavoratori con successiva comunicazione.